

CONVENZIONE DI TIROCINIO COLLETTIVA TRIENNALE

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDG 628 del 07/05/2018)

TRA

CONSORZIO INSIEME CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI- S.C.S. – di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede in Via Vittor Pisani, 14 - 20124 Milano, codice fiscale 09652290967 rappresentato da GIANFRANCO CATINELLA, nato a Mazara Del Vallo (TP) il 29/04/1967.

E

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA - di seguito denominato “soggetto ospitante”, con sede legale in Via G. Celoria, 11 – 20133 Milano, PIVA 04376340156, nella persona del Direttore Generale Dr. Angelo Cordone, nato a Pineto (TE) il 07/07/1954, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente,

di seguito congiuntamente le “Parti”,

premessi che:

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione del 17/01/2018 n. 7763 ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati “indirizzi regionali”), all’interno dei quali rientrano i tirocini curriculari afferenti i percorsi regolamentati di OSS e ASA; ai sensi dell’art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l’attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l’attivazione dei tirocini:

- i tirocini curriculari sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso e non costituiscono rapporto di lavoro;

si conviene quanto segue:

articolo 1: definizione del tirocinio.

1. *il soggetto ospitante*, su proposta del *soggetto promotore*, previa valutazione delle proprie disponibilità, si impegna ad accogliere presso le proprie sedi, soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati “tirocinanti” per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell’arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le Parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art. 8.

articolo 2: progetto formativo individuale.

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

articolo 3: le funzioni di tutoraggio.

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre, predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.
3. il tutor aziendale è designato dall’azienda come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
4. in relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

articolo 4: diritti ed obblighi del tirocinante.

1. come stabilito dagli indirizzi regionali le Parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare

- l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico e al tutor aziendale
2. Le Parti concordano altresì che:
- a) al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del tirocinio;
 - b) non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

articolo 5: garanzie assicurative.

1. Ogni tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da *parte del Soggetto Promotore*;
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da *parte del Soggetto Promotore*.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo;
3. In caso di infortunio durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalarlo al Soggetto promotore attraverso comunicazione scritta via e-mail ai seguenti indirizzi: corsi.oss@consorzioinsieme.com e in copia mariacoto@consorzioinsieme.com e gianfrancocatinella@consorzioinsieme.com, il Soggetto Promotore effettuerà le dovute comunicazioni all'Inail (Polizza Inail: P.A.T. 22911896) e se necessario all'Istituto Assicurativo di riferimento (Assicurazioni Generali – sede Venezia San Marco Agenzia (696), POLIZZA RCT N. 450316437)

articolo 6: misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
 - a) l'ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D. Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 59/CSRdel 17.04.25.
 - formazione generale: erogazione a carico del Soggetto Promotore;
 - formazione specifica: erogazione a carico del Soggetto Promotore;
 - b) l'obbligo di cui all' art. 36 "Informazione ai lavoratori" del D. lgs 81/08 è a carico del soggetto ospitante.
 - c) Il Soggetto promotore presenta per ciascun tirocinante concordato il certificato di idoneità sanitaria al tirocinio rilasciato dal proprio medico competente ottemperando agli obblighi dell'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/8.

articolo 7: comunicazioni e controlli per i tirocini curriculari.

In materia di comunicazione obbligatoria, le Parti si danno reciprocamente atto che i tirocini afferenti i percorsi regolamentati sono esclusi dall'obbligo di comunicazione, secondo quanto previsto dal DGR 17.01.2018 n. 7763.

articolo 8: durata della convenzione e recesso.

1. Convenzione collettiva - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per la durata di TRE anni.
2. Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetti formativi o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
 - c) le Parti possono indicare ulteriori fattispecie.
3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i a mezzo scritto e avrà effetto dalla data indicata nella comunicazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla DGR 17.01.2018, n. 7763.

Milano, data dell'ultima sottoscrizione digitale

Consorzio Insieme Consorzio
Fra Cooperative Sociali- S.C.S.
Gianfranco Catinella

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Direttore Generale
Dott. Angelo Cordone